



TEATRO POLITEAMA
MARIO FOGLIETTI
CATANZARO

Fondazione Politeama – Città di Catanzaro
Via G. Iannoni – 88100 Catanzaro – 0961.501818
www.politeamacatanzaro.net

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Aggiornata al 15 gennaio 2026

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente **Procedura Whistleblowing** (di seguito, la “*Procedura*”), adottata dalla **Fondazione Politeama – Città di Catanzaro** (di seguito anche la “*Fondazione*”), disciplina le modalità di presentazione delle **Segnalazioni** concernenti **Violazioni** (come definite al paragrafo 2), nonché i criteri per la loro gestione e le misure di tutela previste a favore dei **Segnalanti**, dei **Facilitatori** e delle **Persone Correlate**.

La Procedura assicura, in particolare, il rispetto dei principi di **riservatezza**, **tutela dell'identità**, anche in forma anonima, e **divieto di ritorsione**, in coerenza con il quadro normativo applicabile a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Resta fermo che le previsioni della presente Procedura non incidono né limitano, in alcun modo, i diritti o gli obblighi di segnalazione alle **autorità competenti**, regolamentari, di vigilanza o giudiziarie, previsti dalla normativa vigente nei Paesi in cui la Fondazione opera, né verso altri soggetti o organismi espressamente individuati dalla normativa applicabile (cfr. par. 5), né verso eventuali organi di controllo interni alla Fondazione.

La Procedura si applica a tutti i **Destinatari** individuati al paragrafo 3.

Con il presente atto organizzativo, la Fondazione istituisce formalmente il **canale interno di segnalazione** delle Violazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al **d.lgs. 24/2023**, delle **Linee Guida in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali**, nonché delle **Procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne**, approvate dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (“*Linee Guida ANAC*”), e in conformità ai chiarimenti interpretativi forniti dalla **Circolare ASSONIME n. 12 del 18 aprile 2023**.

2. PRINCIPI GENERALI

La **Fondazione** si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing:

- **Principio di riservatezza:** la **Fondazione** garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6.
- **Principio di proporzionalità:** le misure investigative devono essere adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo dell'indagine;
- **Principio di legalità:** la **Fondazione** rispetta i diritti e le libertà fondamentali garantendo la libertà di espressione e informazione, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di svolgere attività economiche, il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, protezione della salute umana e dell'ambiente;
- **Principio di responsabilità (“accountability”):** il Segnalante è tenuto a fornire dati o informazioni sui fatti segnalati, mentre la **Fondazione** si impegna a gestire le Segnalazioni nel rispetto delle misure e dei principi previsti dalla legge;
- **Principio di imparzialità:** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di equilibrio:** nessuna persona può approfittare delle disposizioni della Procedura per mitigare una sanzione amministrativa o disciplinare per una propria azione non correlata alla segnalazione;

-
- **Principio di buona fede:** un Destinatario che aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle violazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Procedura è protetto.

3. DEFINIZIONI

Le “**Segnalazioni**” oggetto di questa Procedura indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni.

Le “**Violazioni**” riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all'interno della **Fondazione**, per suo conto o nei rapporti con **la Fondazione** o gli stakeholder, che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di nascondere tali azioni od omissioni:

e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un'induzione ad una violazione:
 - dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
 - delle Policy e delle Procedure aziendali;
 - del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001;

e/o

- b) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, alla sicurezza o reputazionale) alla **Fondazione**, così come a terzi quali dipendenti, soci, amministratori, organi sociali, partner commerciali, clienti o la comunità esterna;

e/o

- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili a livello locale che disciplinano la Whistleblowing.

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- ✓ meri sospetti o voci;
- ✓ rimostranze personali del segnalante;
- ✓ rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- ✓ rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

I “**Destinatari**” di questa Procedura sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti¹, consulenti², membri degli organi sociali³ e azionisti;

¹ Ivi compresi ex dipendenti e dipendenti futuri (potenziali), stagisti e volontari retribuiti o non retribuiti, subappaltatori, lavoratori a contratto, persone che svolgono il proprio lavoro su una base diversa da un contratto di lavoro e qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione della società, in relazione a circostanze di cui sono venuti a conoscenza prima del termine del contratto di lavoro oppure durante la fase di selezione (o in altre fasi pre-contrattuali).

² Ivi compresi lavoratori autonomi ai sensi dell'Art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza, includendo membri senza incarichi esecutivi.

-
- dipendenti³, consulenti⁴, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori (tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint venture);
 - qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
 - comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
 - più in generale, qualsiasi stakeholder della **Fondazione**.

Un “**Segnalante**” è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione.

La “**Parte Segnalata**” è l'autore o il presunto autore della Violazione;

Il “**Gestore delle Segnalazioni**” è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 4.1, e coincide con il **Direttore Generale**.
In caso di conflitto d'interessi. La gestione è affidata al Presidente del CDA.

I “**Facilitatori**” sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione.

“**Persone Correlate**” sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.

“**Indagine**” sono le attività di verifica svolte sulle segnalazioni a seguito di una valutazione preliminare sulla sussistenza di elementi sufficienti”.

Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai Segnalanti e altre parti correlate/di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo entità giuridiche di proprietà delle persone di cui sopra, oppure entità giuridiche per cui una persona di cui sopra lavora o a cui tale persona è legata professionalmente in altro modo) possono variare in base alle leggi applicabili, al loro ruolo e al tipo di Violazione segnalata.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1. CANALE DI SEGNALAZIONE E RESPONSABILI DELLA SEGNALAZIONE

Il **Segnalante** può inoltrare una **Segnalazione** mediante uno specifico **canale dedicato**. Le Segnalazioni sono prese in carico e trattate dalla/e funzione/i o dal/i soggetto/i appositamente incaricato/i, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della normativa locale applicabile e, in ogni caso, assicurando la **tutela dell'identità** del Segnalante e di ogni altro soggetto coinvolto.

I **Gestori delle Segnalazioni** operano con adeguata **diligenza professionale**, agiscono sulla base di istruzioni ricevute, in piena **autonomia e indipendenza**, e sono dotati delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico. È fatta salva la possibilità per i Gestori di svolgere ulteriori funzioni o attività, purché tali incarichi non comportino situazioni di **conflitto di interessi**.

Qualsiasi soggetto che, per qualunque ragione e attraverso qualsiasi mezzo, venga a conoscenza di una Segnalazione riconducibile all'ambito di applicazione della presente Procedura, al di fuori dei canali appositamente previsti, è tenuto a:

- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della Parte Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente⁴;

⁴ Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile.

-
- 2) indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Procedura;
 - 3) inoltrare la Segnalazione usando il canale stabilito da questa Procedura;
 - 4) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata;
 - 5) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

4.2. INVIO DELLE SEGNALAZIONI E CONTENUTO

I **Destinatari** che individuino, o vengano comunque a conoscenza, di **Violazioni** sono invitati a procedere alla Segnalazione dei fatti, degli accadimenti e delle circostanze rilevanti **con tempestività, in buona fede** e sulla base di **ragionevoli elementi** che inducano a ritenere veritiere le informazioni fornite.

Le **Segnalazioni** dovrebbero essere formulate con il massimo grado di **completezza e precisione**, così da mettere a disposizione elementi informativi idonei e sufficienti a consentire un'efficace valutazione e verifica della fondatezza di quanto segnalato. Ove possibile e qualora tali informazioni siano nella disponibilità del Segnalante, la Segnalazione dovrebbe contenere:

- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- il nominativo e il ruolo della **Parte Segnalata** o le informazioni che consentono di identificarla;
- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni. Tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima, e **la Fondazione** garantisce ai Segnalanti anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi inclusi nella Segnalazione;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

La Segnalazione può essere presentata, in diverse lingue, in uno dei modi seguenti:

- **via posta ordinaria**, all'indirizzo postale: Fondazione Politeama – Città di Catanzaro - Via G. Iannoni – 88100 Catanzaro – 0961.501818 all'attenzione del Gestore delle segnalazioni. Ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC per le segnalazioni pervenute con "canali e tecniche tradizionali" (come la posta ordinaria), in vista della protocollazione riservata della segnalazione, la segnalazione sarà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- su espressa richiesta indirizzata al Gestore delle segnalazioni, inviata anche attraverso i canali summenzionati, per mezzo di un **incontro di persona** (fisico o virtuale) da tenersi entro un periodo ragionevole.

Le Segnalazioni anonime, vale a dire quelle dalle quali non è possibile risalire all'identità del Segnalante, sono assimilate alle Segnalazioni ordinarie e vengono quindi esaminate e trattate secondo le medesime modalità previste dalla presente Procedura, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANAC.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni provvede alla registrazione e alla gestione delle Segnalazioni anonime pervenute, garantendo la conservazione della relativa documentazione secondo criteri analoghi a quelli applicati alle Segnalazioni non anonime. Tale modalità di conservazione consente, ove necessario, la rintracciabilità delle Segnalazioni, anche nell'ipotesi in cui il Segnalante riferisca di aver subito comportamenti ritorsivi in conseguenza di una Segnalazione effettuata in forma anonima.

In funzione delle specifiche circostanze, il Segnalante viene informato che l'eventuale documentazione e/o la registrazione — previo consenso — di incontri o conversazioni telefoniche sarà conservata e trattata nel rispetto della normativa applicabile. Qualora le conversazioni siano oggetto di registrazione, è prevista la redazione di una trascrizione integrale e fedele, che il Segnalante potrà esaminare, modificare ove necessario e confermare mediante sottoscrizione, secondo quanto indicato al paragrafo 8.

I canali di segnalazione sono strutturati e gestiti secondo adeguati standard di sicurezza, al fine di prevenire accessi non autorizzati e di assicurare la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché di quella di eventuali soggetti terzi menzionati nella Segnalazione o coinvolti nelle attività di verifica e accertamento.

4.3. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni invierà una comunicazione al Segnalante confermando che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in carico, a meno che non sia possibile contattare il Segnalante oppure tale comunicazione possa compromettere la riservatezza delle informazioni.

Qualora i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, le informazioni contenute nella Segnalazione saranno immediatamente notificate al **Pubblico ministero**.

4.4. VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni è incaricato di valutare la Segnalazione e di condurre, ove necessario, un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Parte Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

In una prima fase, il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata. Questo include analisi preliminari per determinare se vi siano prove fattuali sufficienti di una Violazione potenziale o effettiva. In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita tramite indagine. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa applicabile della conservazione dei dati.

Garantendo la riservatezza e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili inclusi nella Segnalazione, nel corso di tali indagini, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, se il loro coinvolgimento contribuisce alla verifica della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite dopo averle presentate al Gestore delle Segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui con altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi descritti nella Segnalazione. Ogni eventuale informazione aggiuntiva inutile e sproporzionata raccolta non è da prendere in considerazione e deve essere tempestivamente cancellata.

La Persona Segnalata deve essere informata della segnalazione entro un periodo ragionevole, che non deve superare **1 mese**. Tuttavia, tale comunicazione può essere posticipata laddove potrebbe compromettere gravemente l'indagine (ad esempio laddove vi è il rischio di distruzione delle prove). La comunicazione sarà trasmessa non appena viene eliminato il rischio. Non contiene informazioni sull'identità del Segnalante o di qualsiasi altro terzo. La presunzione di innocenza e l'onore dell'una o più Persone segnalate saranno sempre rispettati, ed esse avranno il diritto di essere sentite in qualsiasi momento. L'una o più Persone segnalate vengono anche informate dell'esito dell'indagine.

4.5. RISULTATI DELLE INDAGINI E TEMPISTICHE PER IL LORO COMPLETAMENTO

Completata la fase di indagine, il Gestore delle Segnalazioni predispone una **relazione** che riassume le attività svolte e gli esiti, i metodi usati, i risultati della valutazione preliminare e dell'indagine, le prove raccolte, e le raccomandazioni per azioni di follow-up.

La relazione sarà condivisa con le pertinenti funzioni aziendali; le funzioni della **Fondazione** e i Responsabili delle **Fondazione** coinvolte saranno definite sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento), per determinare un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare. Se le indagini concludono che vi sono prove insufficienti oppure che la Segnalazione non può essere comprovata, **una versione anonimizzata** della Segnalazione verrà archiviata dal Gestore delle Segnalazioni, in linea con la normativa applicabile della conservazione dei dati.

Il Segnalante verrà informato dell'esito dell'indagine, di qualsiasi azione prevista o adottata per rimediare al problema rivelato dalla Segnalazione e dei motivi per prevedere o adottare tali misure, a meno che le informazioni non comprometterebbero l'indagine o qualsiasi diritto delle persone coinvolte nella Segnalazione; in alternativa, il Segnalante è informato dell'archiviazione della Segnalazione se vi sono prove insufficienti, se la stessa è priva di fondamento o per altri motivi.

L'indagine deve essere completata **entro 3 mesi** dalla data di ricezione della Segnalazione (fatta salva qualsiasi legge locale specifica che preveda un intervallo più breve), salvo motivi eccezionali e giustificati. Nel caso in cui l'indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante deve essere comunque aggiornato sullo status dell'indagine; la documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta verrà conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per **5 anni**.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Può essere utilizzati il **canale esterno** nei seguenti casi:

- qualora il canale interno non sia previsto come obbligatorio oppure, pur essendo formalmente istituito, non risulti conforme alle disposizioni del Decreto, con particolare riferimento ai soggetti legittimati, alle modalità di presentazione delle segnalazioni o

-
- alle garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, degli altri soggetti protetti e delle informazioni trasmesse;
 - quando la segnalazione interna non abbia ricevuto adeguato seguito, ad esempio perché il canale interno non ha funzionato correttamente, la segnalazione non è stata esaminata entro un termine ragionevole o non sono state adottate misure idonee a gestire la violazione segnalata;
 - qualora il segnalante abbia motivi fondati e ragionevoli per ritenere che la segnalazione interna non sarebbe trattata in modo efficace o possa esporlo a rischi di ritorsione;
 - nel caso in cui il segnalante ritenga, sulla base di elementi concreti, che la violazione possa determinare un pericolo immediato o evidente per l'interesse pubblico.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle fattispecie che comportano una denuncia alle Autorità giudiziarie.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. DIVIETO DI RITORSIONE

La **Fondazione** adotta una politica di **assoluta intolleranza** nei confronti di qualsiasi forma di minaccia, ritorsione — anche solo tentata —, sanzione o trattamento discriminatorio a danno dei **Segnalanti**, dei **Facilitatori**, delle **Persone Correlate**, di coloro che abbiano collaborato alle attività di verifica della Segnalazione, nonché delle **Persone Segnalate** e delle rispettive Persone Correlate. Restano in ogni caso ferme le eventuali **misure disciplinari** applicabili (come indicate al paragrafo 4.5) qualora, all'esito delle indagini, le Persone Segnalate risultino responsabili delle violazioni accertate.

Rientrano tra i comportamenti ritorsivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro, il mancato rinnovo di contratti a tempo determinato, il diniego di avanzamenti di carriera, le modifiche peggiorative delle mansioni, della sede o dell'orario di lavoro, la riduzione del trattamento economico, l'esclusione da iniziative formative, le valutazioni negative delle prestazioni e l'adozione di provvedimenti disciplinari.

La Fondazione si impegna ad **adottare ogni misura idonea** a prevenire, rimuovere o compensare gli effetti di eventuali ritorsioni, sia tentate che realizzate, e si riserva di intraprendere le azioni ritenute opportune nei confronti di chiunque ponga in essere o minacci comportamenti ritorsivi, ferma restando la possibilità per le parti interessate di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti qualora emergano responsabilità di natura civile o penale connesse alla falsità delle dichiarazioni o delle segnalazioni effettuate.

La Fondazione potrà inoltre adottare le **misure disciplinari e/o legali** ritenute più adeguate a tutela dei propri diritti, del proprio patrimonio e della propria immagine nei confronti dei **falsi segnalanti** e di chiunque, agendo in **mala fede**, abbia presentato Segnalazioni infondate, strumentali o opportunistiche, ovvero finalizzate a calunniare, diffamare o arrecare un danno alla Persona Segnalata o ad altri soggetti menzionati nella Segnalazione.

Resta inteso che, qualora il Segnalante abbia **fondati motivi** per ritenere la Segnalazione necessaria a far emergere una violazione di legge, lo stesso non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali profili di diffamazione, violazione del diritto d'autore, inosservanza di obblighi legali o contrattuali di riservatezza professionale, violazione delle norme in materia di protezione dei dati o divulgazione di segreti commerciali.

7. RISERVATEZZA

La **Fondazione** garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, e di ogni altra persona coinvolta, inclusi i Facilitatori. Per assicurare la riservatezza vengono applicate le misure obbligatorie per legge nonché ulteriori misure ragionevoli.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

La Fondazione garantisce che l'identità del Segnalante e dell'uno o più Facilitatori non saranno divulgate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità nell'ambito di una divulgazione pubblica;
- b) nel caso in cui il Segnalante abbia segnalato false informazioni intenzionalmente o con grave negligenza ("**Falso Segnalante**");
- c) la divulgazione è un obbligo necessario e proporzionato ai sensi della normativa applicabile nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari.

Nei casi b) e c), il Segnalante deve essere preventivamente informato e deve ricevere una spiegazione scritta dei motivi della divulgazione, a meno che fornire tali informazioni pregiudichi l'indagine o qualsiasi procedura giudiziaria. In seguito a tale informativa, il Segnalante ha il diritto a presentare obiezioni per iscritto. Se si ritiene che queste obiezioni siano inadeguate, la divulgazione delle informazioni è consentita.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati sulla base del legittimo interesse ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa sul "Whistleblowing" e in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni delle policies di Gruppo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o

regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Secondo i principi di “privacy by design” (protezione dei dati fin dalla progettazione) e “privacy by default and minimization” (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), **la Fondazione** ha progettato e attuato canali riservati per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l’anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell’ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per motivare la Segnalazione e per garantirne la corretta gestione. I dati personali manifestamente non rilevanti per il trattamento della Segnalazione non vengono raccolti o, se accidentalmente raccolti, vengono immediatamente cancellati o anonimizzati in modo irreversibile. I dati personali rilevanti devono essere conservati per il tempo necessario, ma non oltre il periodo di tempo previsto dalla normativa applicabile.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all’esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all’Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nell’ambito della prevenzione e del contrasto di tentativi di ostacolare e ritardare misure di approfondimento in seguito a una Segnalazione, la **Fondazione**, in qualità di titolare del trattamento dei dati, non fornisce informazioni pertinenti al trattamento dei loro dati personali alle Persone Segnate e qualsiasi terzo menzionato nelle Segnalazioni in qualità di titolari dei dati e inoltre non soddisfa i loro rispettivi diritti quando esercitati dagli stessi per il tempo richiesto e se necessario. Nei casi in cui la **Fondazione** rifiuti di soddisfare i diritti senza informare l’interessato della ragione, quest’ultimo è autorizzato a presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati locale. Inoltre, nel caso di una compromissione dei dati, la **Fondazione** può non comunicare l’accaduto al titolare dei dati, se tale comunicazione è ritenuta nociva ai fini di questa Procedura.

L’esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato in conformità con la normativa applicabile.